

**REGOLAMENTO (CE) N. 828/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 2003**

che modifica taluni elementi dei disciplinari di sedici denominazioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon o Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d'Or o Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Epoisses de Bourgogne, Brocciu corse o Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Danimarca ha chiesto che venga modificato il metodo di ottenimento per la denominazione «Danablu», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/2003.
- (2) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha chiesto che vengano modificati la descrizione e il metodo di ottenimento del prodotto per la denominazione «Monti Iblei», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
- (3) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Grecia ha chiesto che venga modificata la denominazione del prodotto per la denominazione «Lesbos», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
- (4) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati il metodo di ottenimento, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Beaufort», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.
- (5) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la descrizione, la zona geografica, il metodo di ottenimento, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Salers», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

- (6) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la zona geografica, il metodo di ottenimento, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Reblochon» o «Reblochon de Savoie», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.

- (7) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la descrizione, la zona geografica, il metodo di ottenimento, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Laguiole», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.

- (8) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la descrizione, il metodo di ottenimento, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Mont d'Or» o «Vacherin du Haut-Doubs», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.

- (9) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la descrizione, la zona geografica, il metodo di ottenimento e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Comté», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.

- (10) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la descrizione, il metodo di ottenimento, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Roquefort», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.

- (11) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha chiesto che vengano modificati la denominazione, l'etichettatura e le condizioni nazionali del prodotto per la denominazione «Epoisses de Bourgogne», registrata in qualità di denominazione d'origine protetta in forza del regolamento (CEE) n. 1107/96.